



# COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

## PROVINCIA DI ROVIGO

### ORDINANZA

Originale

**N.° 14 in data 06-11-2020**

**Oggetto: MACELLAZIONE SUINI AD USO FAMILIARE**

#### IL SINDACO

Visto il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298;  
Visto il Regolamento CE n. 852/2004 ed il Decreto del Dirigente Regionale n. 140 del 5 marzo 2008 e s.m.i.;  
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2560/2008 sull'applicazione del Reg CE 2075/2005 e s.m.i.;  
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2020;  
Visto il Tariffario Unico Regionale delle Prestazioni – D.G.R.V. n.1251 del 28 settembre 2015;

#### AUTORIZZA

senza l'obbligo di registrazione previsto dall'art. 6 del regolamento CE 852/2004

**dal 15 NOVEMBRE 2020 al 28 FEBBRAIO 2021,  
i privati che lo richiedano, a macellare presso il proprio domicilio fino ad un massimo di  
due suini ad  
USO ESCLUSIVO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE.**

#### ORDINA

**CHE LA RICHIESTA DI MACELLAZIONE VENGA INOLTRATA ALL'UFFICIO ANAGRAFE DEL  
COMUNE, DOVE VERRA' FISSATA LA DATA E L'ORA DELLA VISITA E DELLA  
MACELLAZIONE al fine di poter garantire una completa ed accurata ispezione da parte del  
competente Servizio Veterinario.**

- A seguito dell'esito favorevole della visita sanitaria, oltre alla prevista BOLLATURA DELLE CARNI, sarà rilasciata dal Veterinario incaricato una CERTIFICAZIONE che i privati devono conservare fino al completo consumo delle carni e/o degli insaccati prodotti.
- E' VIETATA LA COMMERCIALIZZAZIONE delle carni e degli insaccati, provenienti dai suini macellati per uso familiare.

- E' VIETATA la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi.
- E' VIETATA LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER CONTO TERZI da parte degli allevatori.

Il privato non allevatore che acquista un suino da un allevamento dovrà abbatterlo presso un impianto di macellazione autorizzato.

**Gli impianti di macellazione presenti sul territorio di questa U.L.S.S. disponibili a svolgere questa attività,**

**PREVIA PRENOTAZIONE sono:**

**Macello "SOC. AGRICOLA FELISATI S.r.l." - Via Cà Tron, 11 – Fraz. Cà Emo di Adria - Tel. 0426.46204**

**Macello "SALUMIFICIO BOVOLENTA S.n.c." - Via Romea Vecchia, 22–Rivà di Ariano Pol. - Tel. 0426.79014**

**Macello "FINOTTI MAURO" - Via Corridoni Sud, 22 - Pol. Camerini di Porto Tolle - Tel. 0426.383044**

**Macello "FONTANA DANIELE" - Via San Basilio, 118 - Taglio di Po (RO); Tel. 0426.346029**

#### CALENDARIO DELLE MACELLAZIONI

LOCALITA'	GIORNI DI VISITA
PETTORAZZA GRIMANI	LUNEDI' – MERCOLEDI' – VENERDI' ESCLUSI FESTIVI

#### DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE

**(aggiornate ai sensi della comunicazione prot. 453892 del 28.10.2020 Giunta Regione Veneto)**

- 1) l'abbattimento e le operazioni ad esso correlate devono essere effettuate da personale (NORCINI) con adeguato livello di competenze circa le buone prassi sul benessere degli animali, in particolare per non causare loro sofferenze evitabili;
- 2) la macellazione dovrà essere preceduta dallo stordimento da effettuarsi con pistola a proiettile captivo, di cui i norcini devono essere provvisti;
- 3) le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla successiva lavorazione delle carni dovranno essere in perfette condizioni igienico-sanitarie.
- 4) in presenza di febbre (oltre i 37,5° C) o altri sintomi influenzali vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- 5) non possono partecipare alle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni persone che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni OMS;
- 6) il locale in cui si svolge la lavorazione delle carni deve essere frequentemente aerato, evitando per quanto possibile la formazione di vapore o condensa;
- 7) devono essere adottate precauzioni igieniche rendendo disponibili alle persone presenti idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandando loro la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone;
- 8) qualora l'attività imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative si raccomanda, oltre all'uso delle mascherine, anche quello di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a termine di legge. La presente vale quale notifica personale.

IL SINDACO  
  
